

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1675

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERVONE, LETTIERI, de MEO, BASSI

Presentata il 15 febbraio 1973

**Modifica della legge 19 giugno 1873, n. 1402, interessante
le corporazioni religiose e i beni immobili degli enti morali
ecclesiastici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge del 19 giugno 1873, n. 1402, le proprietà delle province degli ordini religiosi e vari conventi furono dichiarati demanio dello Stato.

Fu una legge punitiva che certamente la parte cattolica italiana non meritava e che solo lo spirito anticlericale e ghibellino dell'epoca poté far passare.

Sappiamo altresì quanti tormenti e sofferenze abbia procurato al Paese detta legge e come lo abbia viepiù diviso. Solo la lotta di liberazione, riuscì a ricomporre, nel nome della libertà e dei valori sociali e di giustizia alla cui soluzione il mondo cattolico italiano ha dato vero e solenne contributo.

Le vicende dei conventi sono state varie e molteplici.

Ad esempio il convento del Paradiso di Viterbo dei frati minori francescani fu reso demanio nel 1876, passò dallo Stato al comune e quindi poi di nuovo allo Stato e viceversa a più riprese per essere adibito di volta in volta a caserma, ricovero di vecchi, abitazione di sfollati. La chiesa anche a deposito di carri funebri e di cani randagi. A causa di tutto ciò le opere d'arte, che era possibile asportare, furono rimosse e alcune si trovano oggi al museo civico, le altre, come il chiostro (adibito anche a scuderia) e le pitture murali sia del chiostro medesimo sia di ambienti interni (refettori, corridoi, ecc.) subirono danni assai gravi, in gran parte ancora visibili, nonostante

i restauri, a causa dell'incuria e degli atti vandalici degli occupanti.

I religiosi, ritornati nel convento come sfollati nel 1944 a seguito degli eventi bellici che avevano distrutto l'altro conventino della Morte, e, ottenuta la locazione dal demanio nel 1960, si dedicarono subito ad una necessaria, faticosa e dispendiosa opera di ripristino.

Analoghi trattamenti ebbero, tanto per restare nel Lazio, le abbazie di Fossanova, Casamari, Trisulti, Subiaco e così via.

Ne è scaturita, con lo scadere nella coscienza popolare del fatto punitivo verso i religiosi, con il grande contributo dato da questi nel sollevare le sofferenze della povera gente; con il logorarsi degli edifici da nessuno tutelati salvo dalla buona volontà degli stessi religiosi; dal deperire di opere d'arte, ne è scaturita una grande varietà di rapporti giuridici tra i religiosi e lo Stato, il comune, l'amministrazione provinciale e quindi una varietà di canoni per fitti o di altri rapporti contabili-amministrativi. E così si portano vari esempi.

Per ritornare al convento di Santa Maria del Paradiso di Viterbo, col rinnovo del contratto di affitto a norma di legge, il canone è stato adeguato alle attuali condizioni dei locali, ripristinati a spese dei religiosi e, nonostante lo scorporo del piano superiore, è stato elevato ad una cifra tale (lire 2.300.000 annue) da far sì che i religiosi, impossibilitati a pagare, abbandonino di nuovo il convento,

nonostante i numerosi e importanti ricordi storici, l'opera di manutenzione che essi vi svolgono nonché di guardiania e di promozione culturale.

Mentre, sempre a Viterbo, il convento della Quercia, dove attualmente è ospitata una parte del seminario regionale, che è riconosciuto come officiante della annessa basilica e a cui spetta l'onere della manutenzione del chiostro, sembra sia esentato dal pagamento di rispettivi canoni; il convento della Santissima Trinità, invece, di proprietà dei padri agostiniani, questi vi pagano le tasse relative, pensano alla manutenzione ordinaria, mentre per quella straordinaria deve intervenire la sovrintendenza e, la basilica di San Francesco, che è di proprietà dei padri conventuali, non la sovrintendenza a provvedere non solo alla manutenzione ordinaria ma anche a quella straordinaria.

Ci si trova così dinanzi ad una miriade di posizioni giuridiche che il tempo, l'uso, le circostanze, gli accomodamenti hanno malamente creato.

La proposta di legge che si ha l'onore di presentare vuole appunto risanare una tale assurda posizione tenendo presenti il mutato clima in cui si esaminano questi problemi; la ingiustizia che commette lo Stato verso suoi fedeli servitori, quali sono i religiosi, che si adoperano tra le classi meno abbienti e più bisognose in un'opera altamente sociale e meritevole; quanto lo Stato dovrebbe pagare per la manutenzione ordinaria di certe opere d'arte, per il servizio di guardia, di tutela, per fornire certi conventi di attrezzate guide e guardiani per essere a disposizione del pubblico e quanto dovrebbe pagare per non lasciare abbandonato, e quindi deperire, materiale artistico e ambienti che hanno visto e testimoniano momenti grandi di storia o vi-

cende di uomini illustri e che comunque la storia ricorda. Non va dimenticato che in molti di questi conventi vi si svolge attività veramente rara ed elogiabile quale quella relativa alla manutenzione di preziose biblioteche, di conferenze, oppure iniziative che ricordano quelle delle grandi attività artigiane come liquoreria, erboristeria e così via per non parlare di istruzione ed educazione della gioventù.

Sembra quindi, in ragione di quanto sopra, che a coloro che erano legittimi proprietari lo Stato dovrebbe ridare, in un clima di abbattimento di storici steccati, il proprio che con legge espropriativa e punitiva fu tolto, ma ci eddentreremmo in una polemica inutile e perniciosa; sembra peraltro ingiusto far pagare canoni di fitto a chi moralmente ne è proprietario, ma soprattutto a chi svolge in questi locali servizi che, data la situazione giuridica che si è voluta creare, dovrebbero essere dello Stato.

Non volendo riaprire un vecchio e superato discorso ma non potendo tollerare che cittadini lavorino per la tutela delle cose che lo Stato considera sue e paghino, invece di essere dallo Stato pagati per quanto essi fanno di servizio alla comunità, ci si onora presentare il seguente articolo di legge con cui si chiede che, a compenso della manutenzione ordinaria di opere d'arte (pitture, sculture, architetture, biblioteche, ecc.), cui peraltro lo Stato si trova spesso impossibilitato a far fronte, il canone di fitto venga ritratto ad una misura simbolica. In tal senso si riconosce sempre la proprietà dello Stato degli immobili e si opera un certo compenso tra l'opera che si presta gratuitamente e l'usufrutto dei locali.

Si è certi che i colleghi vorranno accogliere benevolmente questa proposta di legge e votarla favorevolmente.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A compenso del servizio di guardiania e di manutenzione ordinaria che ordini, congregazioni o compagnie religiose si impegnano a realizzare negli stabili ex conventi, attualmente di proprietà dello Stato e dati loro in locazione, il canone di fitto annuo è fissato in lire una quale quota simbolica a decorrere dal 1° gennaio 1974.